

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 1951

(109^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge: :

(Discussione ed approvazione)

« Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408,
sull'edilizia popolare ed economica » (N. 1689) :

PRESIDENTE	Pag. 1210, 1211
TOSELLI, <i>relatore</i>	1205, 1206, 1207, 1209, 1211
MASTINO	1206, 1207, 1211
TOMMASINI	1207, 1210, 1211
BORROMEO	1207
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i la-</i> <i>vori pubblici</i>	1207, 1209, 1210, 1211, 1212
TISSI	1207, 1210
MEACCI	1208
GENCO	1209
TROIANO	1210
PANETTI	1211

« Autorizzazione del limite di impegno di
lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi
del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, di contributi
in annualità per la costruzione di case popo-
lari » (N. 1840) (*Approvato dalla Camera dei
deputati*) :

TOSELLI, <i>relatore</i>	1212
TROIANO	1213

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Ceschi, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Ricci Federico, Ricci Mosè, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Caso: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica » (N. 1689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Caso: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Secondo accordi presi precedentemente, si era pensato di trasferire in sede deliberante non solo il progetto di legge del senatore Caso, ma anche quello proposto dal Governo, come appendice allo stesso.

Per quanto riguarda il progetto Caso l'articolo 95 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nel fissare i criteri per l'attribuzione di case

costruite da cooperative, prevede i seguenti requisiti:

a) l'appartenenza ad una delle categorie elencate dell'articolo 91 del citato testo unico (impiegati civili di ruolo);

b) la residenza per ragioni di impiego; ovvero, quando trattasi di pensionati, la residenza effettiva nel Comune ove sorgono le costruzioni.

L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e dell'assegnazione. L'eventuale interruzione dei requisiti stessi durante il periodo intercorrente tra prenotazione ed assegnazione non pregiudica i diritti dei soci.

Un'eccezione al tassativo requisito della residenza è contenuta nel successivo articolo 97, nel quale è stabilito quanto segue:

«La residenza di ufficio diversa da quella ove sorgono le costruzioni cooperative non costituisce ostacolo alla prenotazione, e si intende, anche alla conseguente assegnazione:

a) per gli Ambasciatori, Ministri plenipotenziari, Consoli, Prefetti, Procuratori generali della Corte d'appello, ufficiali delle Forze armate, ecc.;

b) per il personale della Marina durante il periodo di imbarco;

c) per il personale comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

Evidentemente queste eccezioni di limitata portata erano state previste dal legislatore allo scopo di salvaguardare i diritti di quelle categorie di impiegati dello Stato che, per ragioni di ufficio, erano più facilmente soggetti a spostamenti di sede.

Ma nell'attuale momento di assestamento di tutto l'apparato burocratico i trasferimenti di sede avvengono in misura ed in scala ben più vasta che non per il passato, e pertanto molte categorie di dipendenti pubblici si vedono soggetti, contro la loro volontà, e per sole esigenze di servizio o di carriera, a trasferimenti improvvisi ed imprevisi. In tal caso, secondo le vigenti disposizioni, questi funzionari verrebbero privati irrimediabilmente dei benefici della loro iscrizione alla coopera-

tiva e si realizzerebbe nei loro confronti una sconcertante sperequazione con quei pochi funzionari favoriti dalle eccezioni sopra elencate.

Appare pertanto quanto mai giustificato un provvedimento che elimini tali sperequazioni e rassereni, con un atto di giustizia, l'ansiosa attesa degli impiegati dello Stato con l'assicurare loro la realizzazione della legittima aspirazione alla casa attraverso quell'azione cooperativa alla quale hanno dato a suo tempo la loro adesione, sopportandone tutti gli oneri dell'iscrizione e della successiva azione collettiva realizzatrice.

Si propone pertanto l'approvazione dell'articolo 1 e dei successivi articoli 2 e 3 che tendono a consentire che il socio non perda il diritto alla casa, in caso di suo trasferimento disposto d'ufficio dalla pubblica amministrazione e che il socio stesso abbia diritto a far abitare l'appartamento dalla sua famiglia o ad affittarlo ad altro socio prenotato, alla stesse condizioni stabilite dalla cooperativa di cui il cedente fa parte.

Con queste considerazioni il progetto del senatore Caso potrebbe essere sottoposto alla vostra approvazione. L'ultimo articolo del progetto è quello che si riferisce all'entrata in vigore della legge e, naturalmente, viene eliminato. Io mi riserverei, dopo la discussione di questi primi articoli, di esaminare quegli emendamenti che erano contenuti nell'altro progetto di legge di iniziativa governativa, cui ho accennato all'inizio della mia esposizione.

MASTINO. L'articolo 95 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, tra i requisiti, stabilisce l'obbligo della residenza per ragioni di impiego quando si proceda alla prenotazione e quando si proceda all'assegnazione; viceversa, in base al disegno di legge che stiamo discutendo, questo due requisiti verrebbero eliminati.

TOSELLI, *relatore*. Vi sono due tempi precisi, il primo è quello della costituzione della Cooperativa, il secondo è quello dell'assegnazione della casa.

MASTINO. Allora, se un impiegato che è residente a Roma e prenota una casa, e successivamente è mandato a Venezia, perde tutto quello che ha versato perchè non può ritirarsi dalla Cooperativa e andando a Venezia

troverebbe una situazione pregiudicata nei suoi confronti e, supponendo il caso che fosse trasferito di ufficio, e quindi non di sua iniziativa, verrebbe a subire un danno grave.

TOMMASINI. Io approvo senz'altro la relazione del collega Toselli, vorrei però che nelle sue considerazioni tenesse presente non solo il problema dei trasferimenti di ufficio, ma anche quello di una categoria di funzionari dello Stato, quella dei ferrovieri, i quali godono di alloggio gratuito in sede di ufficio. Ora, perchè a questi impiegati precludere l'umana aspirazione di essere soci di una Cooperativa? Noi sappiamo che quando essi sono collocati a riposo, molto spesso si trovano senza casa.

Pertanto, essendo contenuta, nell'articolo 97 del citato testo unico del 1938, una eccezione al tassativo requisito della residenza per gli Ambasciatori, Ministri plenipotenziari, Consoli, Prefetti, ecc., propono di usare lo stesso trattamento anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

MASTINO. Sulla base di quanto propone il disegno di legge, le condizioni per poter concorrere all'assegnazione dell'alloggio sono due:

1° appartenenza a determinate categorie;

2° residenza dove sorge la costruzione tanto all'atto della prenotazione quanto della costruzione. A questo principio fanno però eccezione determinate categorie; ora poi si vorrebbe allargare il campo, estendendo la portata di queste eccezioni sino a ricomprendervi tutti gli impiegati, che fruirebbero quindi del vantaggio previsto dalla legge.

TOSELLI, *relatore*. Vorrei chiarire che la prenotazione avviene quando la casa è costruita; quindi l'eccezione del senatore Mastino, relativa ai due tempi diversi della prenotazione e dell'assegnazione, cade.

BORROMEO. Se una persona si iscrive a più Cooperative, ha diritto a più assegnazioni?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo, in proposito, che l'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, diceva al secondo comma: «sono parimenti esclusi dalla assegnazione delle case gli impiegati che già abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con il concorso dello Stato».

Quindi questo esclude che si possa beneficiare due volte di alloggi costruiti con contributi dello Stato.

TISSI. È certo che, secondo la legge vigente, un impiegato che si fosse prenotato a Roma e si trasferisca poi altrove perde tutto quello che ha già versato?

TOSELLI, *relatore*. È materia che forma oggetto dei regolamenti delle singole Cooperative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 di cui do lettura:

Art. 1.

I requisiti per l'attribuzione di case costruite da Cooperative sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie elencate nell'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, salva l'eccezione di cui all'articolo 90, comma secondo, per la categoria di soci di cooperative a contributo erariale e proprietà individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;

b) la residenza per ragioni di impiego ovvero, qualora trattasi di pensionati, la residenza effettiva nel Comune dove sorgono le costruzioni al momento in cui il funzionario o il pensionato entrarono a far parte della cooperativa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo fare una premessa, che cioè la materia dell'edilizia popolare, con riferimento specialmente al testo unico del 1938, sta diventando un vero caos, per cui, ad un certo momento non ci si capirà più nulla. Il testo unico era già piuttosto ermetico, successivamente vi sono state numerose leggi modificative ed ora, con questo disegno di legge, apportiamo altre modificazioni, ed altre ancora ne porteremo con gli articoli aggiuntivi che il relatore ha già preannunciato. Quindi si impone assolutamente un riordinamento della materia, cosa che il Ministero si accinge a fare nella miglior maniera e nel più breve tempo possibile.

Questo dico, non tanto per annunciarlo, quanto in considerazione della perplessità generale in argomento, perplessità che trae ragione dalla intricata situazione di fatto.

Ciò premesso, debbo dire che abbiamo pensato di dare una formulazione diversa all'articolo 1, non tanto per la sostanza dell'articolo, quanto per la forma. Se approvassimo il disegno di legge, così come presentato dal senatore Caso, noi avremmo un articolo 1 il quale dice: «I requisiti per l'attribuzione...» e non si saprebbe a quale categoria ci si riferisce, nè a quale genere di Cooperative; inoltre, per quanto vi sia l'articolo 3, non si saprebbe se l'articolo 95 del testo unico viene eliminato oppure sussiste ancora.

Siccome qui siamo di fronte ad alcune categorie particolari di funzionari e di Cooperative costituite dai funzionari medesimi, bisognerà fare riferimento all'articolo 95 e non approvare la legge in discussione nei termini in cui si presenta secondo la formulazione del senatore Caso, priva di ogni riferimento all'articolo 95 del testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165. Ecco perchè proponiamo di modificare l'articolo 1 dicendo: «l'articolo 95 del testo unico... è sostituito dal seguente...» in modo che risulti chiaro che si tratta di modificazioni a quel determinato articolo.

L'articolo nuovo è simile a quello del senatore Caso, ma formulato in maniera più chiara e precisa. Infatti nell'articolo 1 del testo del proponente, si dice che l'appartenenza ad una delle categorie elencate nell'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e la residenza costituiscono i requisiti necessari per l'assegnazione, ma non si specifica in quale momento questi requisiti debbono verificarsi. Allora noi proponiamo la seguente formulazione: «I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

a) l'appartenenza, sia al momento della prenotazione, sia a quello dell'assegnazione, ad una delle categorie elencate...

b) la residenza... nel momento in cui il funzionario o il pensionato si iscrissero alla cooperativa o in quello della prenotazione.

«Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito stabilito dalla lettera a) durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione non pregiudicano i diritti del socio».

Viene quindi considerato il momento della prenotazione, anche se tale caso si verificherà raramente. Infatti può darsi che un funzionario sappia di dover essere trasferito tra tre mesi in un'altra località: in questo caso il funzionario può intanto iscriversi in una cooperativa esistente nella località in cui sarà trasferito anche se in quel momento non vi ha ancora la residenza. Ciò perchè è parso opportuno contemplare anche questa ipotesi.

Riepilogando, il Governo propone questo nuovo testo che, come avete sentito, non differisce molto da quello del senatore Caso, limitandosi ad integrarlo e perfezionarlo, senza alterarne la sostanza:

Art. 1.

L'articolo 95 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

«I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

a) l'appartenenza, sia al momento della prenotazione, sia a quello dell'assegnazione, ad una delle categorie elencate nel precedente articolo 91, salva l'eccezione di cui all'articolo 90, comma 2º, per la categoria di soci di cooperative a contributo erariale e proprietà individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed avente funzioni essenzialmente statali;

b) la residenza per ragioni di impiego o, qualora trattisi di pensionati, la residenza effettiva nel Comune nel quale sorgono le costruzioni, al momento nel quale il funzionario o il pensionato si iscrissero alla cooperativa o a quello della prenotazione.

«Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito stabilito dalla lettera a) durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione non pregiudicano i diritti del socio».

MEACCI. Ho qualche dubbio circa questo articolo, in quanto mi pare che, se un funzionario viene trasferito, non vi sia nessuna disposizione che impedisca che egli diventi socio di un'altra Cooperativa nella località in cui viene trasferito. Riterrei quindi opportuno

aggiungere, ai commi *a*) e *b*) del citato articolo 1, un terzo comma che precisi che l'essere socio o assegnatario di una casa di cooperativa o l'essere proprietario di casa vieta di avere un altro appartamento in altra Cooperativa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credevo di aver implicitamente detto che si propone la soppressione dell'articolo 3: ciò allo scopo di non far nascere dubbi in quanto che, sostituendosi, con il nuovo testo proposto dal Governo, l'articolo 95 del testo unico, non v'è più bisogno di un articolo generico che abroghi le eventuali disposizioni contrarie. Tale proposta è ispirata alla preoccupazione che ha prospettato il senatore Meacci. D'altra parte, ritenevo di aver già chiarito il suo dubbio rispondendo ad una osservazione del senatore Borromeo, in quanto che esiste l'articolo 31 del testo unico il quale stabilisce tassativamente che sono esclusi dall'assegnazione coloro che abbiano già usufruito degli stessi benefici in altra cooperativa.

GENCO. Come si fa ad assodare se un individuo è in una altra cooperativa?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Presso il Ministero vi sono gli elenchi delle cooperative, inoltre gli interessati sono tenuti a dichiarare esattamente la loro posizione in argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nella formulazione proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

La residenza per ragioni di impiego diversa da quella ove sorgono le costruzioni della cooperativa, da parte di soci della cooperativa medesima, non costituisce ostacolo alla prenotazione ed assegnazione.

Nel caso di trasferimento del socio, anche prima che l'appartamento sia prenotato o assegnato, il diritto alla casa persiste purchè il trasferimento stesso sia disposto di ufficio dalla pubblica amministrazione.

Il socio ha, in conseguenza, diritto a far abitare l'appartamento dalla sua famiglia o

fittarlo ad altro socio prenotato, alle condizioni stabilite dalla cooperativa di cui il cedente fa parte.

TOSELLI, *relatore*. Come per il precedente articolo, anche per l'articolo 2 il Ministero propone una nuova formulazione, che è la seguente:

Art. 2.

L'articolo 97 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Il requisito della residenza d'ufficio nel Comune nel quale sorgono le costruzioni cooperative, non è richiesto:

a) per gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari, i Consiglieri di Legazione, i Consoli generali, i Consoli di carriera, i Prefetti, i Procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali ed i colonnelli comandanti di Corpo o capi di servizio dell'Esercito nonchè gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;

b) per il personale della Marina militare di cui al precedente articolo 91, lettera *b*), durante il periodo di imbarco su navi armate;

c) per il personale di cui al precedente articolo 91, lettera *a*), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e decentrata ».

Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa nuova formulazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo aver approvato l'articolo 1 nella formulazione proposta dal Governo, cioè come una modifica all'articolo 95 del testo unico, evidentemente l'articolo 2 del progetto Caso, salvo che per una parte, non ha più ragione di esistere, in quanto che, avendo stabilito nell'articolo 1 che i requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono quelli dei punti *a*) e *b*), ed in particolare quello della residenza al momento dell'iscrizione, o della prenotazione, evidentemente è inutile ripetere nell'articolo 2 che la residenza diversa da quella ove sorgono le costruzioni non costituisce ostacolo alla prenotazione ed assegnazione. Viceversa il se-

condo comma investe veramente una questione di sostanza sulla quale la Commissione dovrà pronunciarsi. Il senatore Caso propone infatti che, premessa la disposizione dell'articolo 1, il trasferimento del socio non costituirebbe ostacolo secondo quanto è stabilito nell'articolo 1 solo nel caso in cui avvenga di autorità e non a domanda dell'interessato. Il Ministero non ha difficoltà ad accogliere eventualmente questa restrizione, pur osservando che qualche volta il trasferimento a domanda non è richiesto solo per capriccio ma per un insieme di necessità e quindi si potrebbe usare un criterio meno restrittivo. Comunque, per questo punto, mi rimetto alla Commissione.

Il terzo comma, poi, è inutile, dati i precedenti. L'articolo che il Ministero propone, è evidente, non ha nulla a che vedere con l'articolo 2 proposto dal senatore Caso: è un articolo che si è reso necessario, o per lo meno opportuno, in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 1 come proposto dal Governo, in quanto l'articolo 97, dipendente dall'articolo 95 testè modificato, dice testualmente che la residenza di ufficio diversa non costituisce ostacolo alla prenotazione. Ora non v'è bisogno di questa disposizione poichè abbiamo chiarito, nel precedente articolo 1, in quali casi deve verificarsi il requisito della residenza. L'articolo 97 vuole essere una eccezione all'articolo 95 per alcune categorie di funzionari. Pertanto, per ragioni di armonia legislativa, proponiamo di aggiungere all'articolo 1, che modifica l'articolo 95, una rettifica dell'articolo 97, cioè il nuovo articolo testè letto dal relatore.

Vorrei quindi proporre di discutere su tale nuovo articolo, sostitutivo dei commi 1° e 3° dell'articolo 2, salvo esaminare se conviene che rimanga in vita il 2° comma, di cui ho già parlato.

TISSI. Desidero fare un'osservazione riguardo al 3° comma dell'articolo 2 del proponente. Se, ad esempio, un funzionario ottiene l'alloggio in una città e poi viene trasferito, ha diritto di lasciare disabitato l'alloggio? Bisognerebbe disporre che lo debba affittare ad un altro socio della cooperativa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In tal modo si interferisce nell'ordinamento interno delle singole coope-

rativa, al cui statuto è quindi necessario rimettersi, caso per caso.

Se invece si verifica che il socio non abbia ancora avuto l'appartamento e venga trasferito in altra sede, per iscriversi ad altra cooperativa deve uscire dalla prima.

TROIANO. Non sono completamente d'accordo con l'onorevole Camangi, anche se la questione è già contemplata negli statuti delle cooperative. L'essenziale è che si dovrebbe evitare una speculazione su queste case ottenute con il contributo dello Stato. Dovremmo senz'altro stabilire che se il funzionario si trasferisce la casa deve essere affittata dalla cooperativa, secondo un canone non superiore a quello che l'assegnatario paga per la casa. Questo perchè non si deve speculare su una casa ottenuta con il denaro dello Stato.

PRESIDENTE. A mio avviso, occorre considerare che, quando il funzionario è trasferito, perde la possibilità di alloggiare nella casa della cooperativa, per cui, potendo avere un solo alloggio di cooperativa, nella nuova residenza dovrà trovare un altro appartamento privato. Allora il fitto che può ricavare dall'appartamento della cooperativa gli servirà per pagare il nuovo alloggio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema è già previsto e regolato completamente nell'articolo 111 del testo unico, che dice: «L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento e riposo, di cambiamento di residenza, di mutamento nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto o in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti...»

«Al Ministro dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto o di cessione.

«L'approvazione ministeriale è subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati tra le parti contraenti».

Quindi, mi pare che il terzo comma proposto dal senatore Caso non sia necessario.

TOMMASINI. Io credo che sarebbe opportuna un'aggiunta all'articolo proposto dal Governo, in modo che sia anche compreso il

personale che comunque usufruisce di alloggio di servizio.

Infatti, nel caso dei ferrovieri, ad esempio, si tenga presente che i capi stazione hanno l'alloggio, ma, quando vanno in pensione, mentre gli altri hanno potuto procurarsi una casa, essi normalmente ne sono sprovvisti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il fatto di godere di un alloggio di servizio non impedisce a costoro di iscriversi in una cooperativa.

TOMMASINI. E se vengono trasferiti?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Interviene la disposizione dell'articolo 95 del testo unico.

PANETTI. Per chiarire il dubbio del collega Tommasini, vorrei far presente che può avvenire che un impiegato delle Ferrovie dello Stato, scelga, come sua residenza successiva al collocamento a riposo, non la città in cui prestò servizio, ma altra, quella, per esempio, in cui nacque.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa ipotesi è regolata nell'articolo precedente in cui si dice che ci si può iscrivere ad una cooperativa in una località nella quale si andrà dopo un certo tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo, letto poc'anzi dal relatore, che, secondo quanto ha ora proposto il Governo, dovrebbe sostituire il 1° e il 3° comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Dobbiamo ora esaminare la parte che ancora resta dell'articolo 2, cioè il secondo comma.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il secondo comma è così formulato: « Nel caso di trasferimento del socio, anche prima che l'appartamento sia prenotato o assegnato, il diritto alla casa persiste purché il trasferimento stesso sia disposto di ufficio dalla pubblica Amministrazione ».

Questa disposizione proposta dal senatore Caso vuol significare che, essendo stabilito all'articolo precedente che il requisito per la attribuzione della casa è la residenza per ragioni di impiego nel Comune al momento in cui il funzionario si iscriva alla cooperativa, nel caso in cui il trasferimento non sia avvenuto di autorità, ma a domanda, allora non è più consentito all'impiegato di beneficiare di

questa disposizione più larga. Questo è il concetto del senatore Caso. Ora, ho detto che il Ministero non ha nulla in contrario né all'approvazione né al rigetto di questa proposta, sottolineando però che è una proposta di carattere notevolmente restrittivo. La Commissione decida quindi, come meglio ritiene, nel merito: quanto alla forma, mi riserverei, nel caso in cui la Commissione fosse di questo ordine di idee, di proporre un'aggiunta, come ultimo comma, all'articolo, per ragioni di ovvio coordinamento.

TOSELLI, *relatore*. Il progetto di legge è fatto per favorire la classe impiegatizia; con questa disposizione si viene a introdurre una disposizione restrittiva per cui un impiegato che si dovesse trovare a chiedere il trasferimento per ragioni di salute, verrebbe ad essere menomato. Personalmente, quindi, non vedo la ragione per cui si debba approvare tale disposizione.

PRESIDENTE. Da quanto è stato fatto presente nel corso della discussione in merito al 2° comma dell'articolo 2, la Commissione sembra non favorevole al mantenimento di tale comma.

Ciò premesso, metto ai voti il 2° comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Resta pertanto inteso che, dopo tale votazione l'articolo precedentemente approvato nel testo proposto dal Governo sostituisce per intero l'articolo 2.

(Così resta stabilito).

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

MASTINO. Secondo me, questo è un articolo superfluo e sotto questo punto di vista lo si può sopprimere, perchè il valore delle leggi sta in rapporto alla data della loro pubblicazione e se, quindi, noi oggi pubblichiamo una legge contrastante con quella di ieri, quella di ieri è abrogata, quindi l'articolo 3 è pleonastico. Siccome però il Sottosegretario ha fatto riferimento a tutto un complesso di leggi,

complesso di leggi che non sarebbe nell'insieme nè semplice, nè facile, non vorrei che questa soppressione dell'articolo 3 fosse pericolosa. Pertanto, mi pare che la soppressione di detto articolo debba avvenire con la chiara motivazione che l'articolo stesso è pleonastico.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei aggiungere che noi sopprimiamo l'articolo 3 anche per un altro motivo, in quanto l'articolo 3 aveva una sua ragione di essere se si fosse approvato il disegno di legge come l'aveva presentato il senatore Caso, cioè a sè stante, mentre, nel testo approvato ora dalla Commissione, si tratta di un disegno di legge che modifica due articoli di una legge precedente. Mi pare quindi che non vi sia più alcun motivo di stabilire alcuna abrogazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione del limite d'impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari** » (N. 1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione del limite d'impegno di 1.500.000.000 di lire per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive**

modificazioni e integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge 2 luglio 1949, n. 408, che conteneva disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, venne modificata dall'articolo 1° della legge 22 giugno 1950, n. 471. Con queste leggi veniva autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad assumere impegni per 2 miliardi nell'esercizio 1949-50 e 3 miliardi per l'esercizio 1950-51 per provvedere alla concessione di contributi in annualità agli enti e società che, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruirono case popolari, contributi da corrispondersi in misura costante per trentacinque anni, e commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

Con l'esercizio 1950-51 si è esaurito il limite di impegni fissati dalle citate leggi, e, se non si provvedesse ad un nuovo ulteriore stanziamento, tutto il programma degli enti senza fine di lucro e dello stesso Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case per i meno abbienti, dovrebbe subire un deprecabile arresto.

È noto che le richieste per costruzioni di case cooperative pervenute al Ministero dei lavori pubblici non hanno potuto essere accolte che in misura minima per la ristrettezza di fondi disponibili, mentre il vasto interessamento destato nel Paese da questa forma di intervento statale alla soluzione del problema della casa sta a dimostrare la sua efficacia e la sua rispondenza alle esigenze tuttora vive e pressanti tra i meno abbienti, i quali solo in questa forma di contributo vedono tradotte in possibilità di realizzazione le loro giuste ed umane aspirazioni a disporre di un alloggio, sia pure modesto, per le loro famiglie.

L'onere che viene a gravare sull'Erario per tale contributo si può considerare limitato perchè ripartito nel tempo, mentre i risultati che si possono conseguire sono veramente notevoli.

Nè va dimenticato che il beneficio dell'azione diretta ed il contributo da essa apportato alla soluzione di un problema di eccezionale ed

evidente interesse sociale (e vorrei dire nazionale), quale quello di andare incontro alle classi meno abbienti, non esauriscono tutta l'utilità e la convenienza dell'intervento statale, ma deve essere tenuto conto ancora, e nel suo giusto valore, dell'azione indiretta conseguente alla funzione calmieratrice del provvedimento stesso tendente ad infrenare i prezzi degli alloggi. Funzione questa che va facendosi sempre più imperiosa ed impellente coll'avvicinarsi ineluttabile dell'altro provvedimento di sblocco degli affitti. Questo particolare aspetto del disegno di legge al nostro esame riveste la massima e preminente importanza e basterebbe da solo a giustificare l'approvazione.

Così pure va tenuta nella dovuta considerazione la necessità di provvedere a che non venga a mancare agli Istituti autonomi per le case popolari il concorso dello Stato per la realizzazione dei loro programmi costruttivi, tendenti essi pure alla metà di favorire la soluzione del problema della casa per la vasta categoria dei meno abbienti.

Risulta pertanto doveroso procurare di evitare la sospensione dell'attività dei predetti Istituti che ripetono la loro vitalità e la loro migliore funzionalità da una continuata attività e dalla progressiva realizzazione dei loro programmi.

Per le suesposte ragioni il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministro del tesoro, fin dal 23 maggio u. s., presentava al Parlamento l'unito progetto di legge che autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad assumere, in aggiunta al limite previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, ulteriori impegni entro il limite di lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1951-52 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità agli enti e società che costruiscano case popolari.

Tale stanziamento, che riteniamo modesto, e che vorremmo sinceramente, ove fosse possibile, venisse opportunamente aumentato (e per questo formuliamo i voti più fervidi), consentirà tuttavia di finanziare lavori per oltre 35 miliardi, il che corrisponde alla costruzione di oltre 90.000 vani, contributo che, se

non rilevante, certo non è trascurabile per concorrere alla soluzione del problema della casa.

L'approvazione di questo disegno di legge è già avvenuta nell'altro ramo del Parlamento ed esso ci viene ora presentato con carattere di urgenza in quanto lo stanziamento della quota di lire 1.500.000.000 relativo all'esercizio 1951-52 è già stato previsto dal Ministro dei lavori pubblici al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1951-52 che è attualmente in approvazione al Parlamento.

Esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge ed invito gli onorevoli Commissari a dare essi pure il loro voto in approvazione del disegno stesso.

TROIANO. Ho chiesto la parola perchè non posso non elevare una protesta contro la facilità con cui, da parte dello Stato, si concedono miliardi per contributi alla costruzione delle così dette case popolari, che poi si risolvono in finanziamenti a speculatori che vengono così ad arricchirsi con i denari del contribuente. Anche con questa legge lo Stato viene a dare 1.500.000.000 a finanziamento di cooperative ed enti che dichiarano di essere costituiti per costruire case popolari: e qui c'è da osservare che chi usufruisce direttamente di questi finanziamenti sono proprio famiglie benestanti e perfino senatori, mentre le finalità dichiarate dalla legge sarebbero altre. E ciò mentre migliaia e migliaia di famiglie alloggiate nelle più miserabili condizioni attendono che il Governo si decida a dare ad esse una abitazione degna di questo nome. Per queste ragioni io dichiaro di pronunciarmi contro il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo allora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'articolo 1 della legge 22 giu-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

109ª RIUNIONE (4 ottobre 1951)

gno 1950, n. 471, è fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni che costruiscono case popolari.

(È approvato).

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000, occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in

ragione di lire 1.500.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio 1951-52 all'esercizio 1985-1986.

All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,10.